

# COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

Provincia Agrigento

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE <COPIA>

N° 8 del 10/03/2018

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote della componente TARI per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno **Dieci** del mese **marzo** alle ore **19,15** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **28/02/2018 N. 1773**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prosecuzione.

Risultano all'appello nominale:

N. Ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente	0 0	N Ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Greco Lucchina Enzo Pietro	x			9	D'Angelo Domenico		x
2	Massaro Laura Vittoria		x		10	Cardinale Giuseppina		x
3	Di Maggio Rosangela	x			11	Gaetani Maria		x
4	Infantone Giovanna		x		12	Leto Barone Stefano		x
5	Gaetani Liseo Salvatore	x			13	Leto Claudio		x
6	Traina Tito Calogero	x			14	Leto Barone Barbara		x
7	Messina Massimo Calogero	x			15	Mortellaro Nicola		x
8	Camelia Antonino	x				<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Rosalia Giacchino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli invitati, il Presidente **Ing. Greco Lucchina Enzo Pietro**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: **Di Maggio - Camelia**

La seduta è pubblica. Partecipano i seguenti Amministratori:

N. Ord.	Cognome e nome	Carica rivestita	Presente
1	Cacciatore Francesco	Sindaco	x
2	Schillaci Ignazio	V.Sindaco	x
3	Traina Tito Calogero	Assessore	=
4	Ferraro Giovanna	Assessore	x
5	Reina Pietro Filippo	Assessore	x

Il consigliere Traina chiede al Presidente cinque minuti di sospensione che vengono concessi. Sono le ore 19.45

Alla ripresa, alle ore 19.50 sono presenti i consiglieri presenti al momento della sospensione.

Il Presidente relaziona sull'argomento sottolineando che, seppur minima, c'è una diminuzione nelle aliquote.

Non essendoci interventi, il Presidente invita a votare.

- La proposta viene sottoposta a votazione per alzata di mano;
- Presenti n.6 consiglieri
- voti favorevoli 6

Il Presidente proclama l'esito della votazione ed

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;  
Acquisiti i pareri di cui all'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Visto l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta avente per oggetto " Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote della componente TARI per l'anno 2018" e di adottare il presente provvedimento con le motivazioni, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa.



# Comune di Santo Stefano Quisquina

Libero consorzio comunale di Agrigento

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote della componente TARI per l'anno 2018.**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, precisando che:

*"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";*

**VISTA** la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68);

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

**LETTI** in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

*"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti*

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato I al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”

**VISTI**, ancora, in particolare, i seguenti commi:

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PIANO FINANZIARIO del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

*approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

**RICHIAMATO** il principio sancito dall'art. 61 del D. Lgs n. 507 del 1993, comma 1: "Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni";

**VISTI:**

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto Legge 29 novembre 2017, che proroga al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il Decreto Legge 09 febbraio 2018, che proroga al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

**VISTO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, acquisito con nota prot. n. 788 del 31/01/2018, redatto, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la Delibera di Consiglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente ad oggetto: "Approvazione Piano Finanziario TARI 2018", ed immediatamente esecutiva;

**CONSIDERATO** che, poiché le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2017 il metodo di determinazione delle tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, che garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura integrale del servizio;

**VISTO** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29 in data 30/09/2014, il quale in particolare prevede, negli articoli dal 10 al 14, le riduzioni tariffarie per la componente TARI;

**ATTESO CHE**, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate come da allegati prospetti;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**VISTO** lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  
VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Per quanto sopra,

### SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**DI FISSARE** per l'anno 2018, nelle misure di cui alle tabelle dell'allegato A), le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013;

**DI DARE ATTO** che,

- in forza del regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29 in data 30/09/2014, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI, come previsto dagli articoli dal 10 al 14 del Regolamento IUC;
- in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;
- il versamento della TARI sarà effettuato in massimo n. 3 rate, come da regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29 in data 30/09/2014 (\*);
- che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;


**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune;

**DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e s.m.i.;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.


Santo Stefano Quisquina, 19/02/2018

Il Proponente



Il Responsabile del Servizio Tributi

Dr. Giuseppe Maniscalco



- (\*) Rata unica, scadente il 31/07/2018  
Prima rata, scadente il 19/06/2018  
Seconda rata, scadente il 31/07/2018  
Terza rata, scadente il 15/09/2018


PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990, NEL TESTO RECEPITO DALLA L.R. N. 48/1991, COME MODIFICATO DALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 30 DEL 23/12/2000.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

  
IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

Castellana Grotte

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

  
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Castellana Grotte

**IL PRESIDENTE**

F.to E.P. Greco Lucchina

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to R. DI MARCO

F.to Dr.ssa Rosalia Giacchino

*Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.*

S.Stefano Quisquina, li 15-3-2018



*Il Segretario Comunale  
(Dr.ssa R. Giacchino)*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all' Albo on line per 15 giorni con decorrenza dal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

S.Stefano Quisquina, li \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: G. Ficarella

F.to: Dr.ssa R. Giacchino

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

**E' DIVENTATA ESECUTIVA:**

<b>ESSENDO TRASCORSI DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE;</b>
<b>IN QUANTO DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.</b>

S.Stefano Quisquina, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dr.ssa R. Giacchino



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA  
Revisore Unico

Sciaccia, 07/03/2018

AL  
SEGRETARIO GENERALE  
SINDACO  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
S E D E

**OGGETTO:** parere Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote della componente TARI per l'anno 2018.

**Il Revisore Unico, Preso atto** della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: "Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote della componente TARI per l'anno 2018.


- **Visto** il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;
- **Visto** l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- **Visto** l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;
- **Vista** la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.47 del 08.05.2014 avente ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI) – approvazione del regolamento" per la quale in data odierna è stato espresso da codesto collegio parere favorevole all'approvazione;
- **Vista** la proposta di delibera avente per oggetto: "parere Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote della componente TARI per l'anno 2018.
- **Preso atto** altresì che: - il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; - l'Ente, nella commisurazione della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
- **Vista** il piano finanziario del Gestore del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, Quisquina Ambiente Srl; - la tabella dei coefficienti allegati alla proposta di delibera, redatta dal responsabile del servizio;
- **Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile,
- **Visto** lo statuto ed il regolamento di contabilità;

**tutto ciò premesso**

per quanto di competenza, **Esprime Parere Favorevole.**

IL REVISORE

Dott. Antonino Dimino



**alla proposta di deliberazione: "Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote della componente TARI per l'anno 2018"**

**COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA**

**Libero consorzio comunale di Agrigento**

**TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**ANNO 2018**



# Comune di Santo Stefano Quisquina

Libero consorzio comunale di Agrigento

TARI 2018

## UTENZE DOMESTICHE

FAB. I

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m2	%	m2	Ka	Kb	Euro/m2	Euro/m2	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	1.244	106.648,22	50,8%	85,7	0,75	0,60	0,560780	48,08	99,20	99,20	147,27
Famiglie di 2 componenti	503	52.231,15	20,5%	103,8	0,88	1,40	0,657982	68,32	231,46	115,73	299,79
Famiglie di 3 componenti	316	32.285,00	12,9%	102,2	1,00	1,80	0,747707	76,39	297,60	99,20	373,99
Famiglie di 4 componenti	314	33.340,95	12,8%	106,2	1,08	2,20	0,807524	85,74	363,73	90,93	449,47
Famiglie di 5 componenti	68	7.102,00	2,8%	104,4	1,11	2,90	0,829955	86,68	479,46	95,89	566,14
Famiglie di 6 o più componenti	6	483,00	0,2%	80,5	1,10	3,40	0,822478	66,21	562,13	93,69	628,33
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	1,80	0,000000	-	297,60	297,60	297,60
Superfici domestiche accessorie	528	23.879,50	17,7%	45,2	0,88	0,00	0,657982	29,76	-	-	29,76
Totale (escluso pertinenze)	2.451	232.090,32	100%	94,7	Media	Media	0,737738	-	Media	99,11	-



# Comune di Stefano Quisquina

Libero consorzio comunale di Agrigento

TARI 2018

## UTENZE NON DOMESTICHE

TAB. 2

	Categoria	QUOTA FISSA Euro/m2	QUOTA VARIABILE Euro/m2	TARIFFA TOTALE Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,197993	1,490226	1,688219
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,281759	2,128894	2,410653
3	Stabilimenti balneari	0,285567	2,174747	2,460314
4	Esposizioni, autosaloni	0,197993	1,490226	1,688219
5	Alberghi con ristorante	0,590172	4,467402	5,057574
6	Alberghi senza ristorante	0,376948	2,849443	3,226391
7	Casa di cura e riposo	0,456907	3,452083	3,908990
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,399794	3,032855	3,432649
9	Banche ed istituti di credito	0,239876	1,804647	2,044523
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,441677	3,344001	3,785678
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,578749	4,369145	4,947894
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,403601	3,059057	3,462658
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,552096	4,175907	4,728003
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,327450	2,466242	2,793692
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,361718	2,731535	3,093253
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,728631	12,688208	14,416839
17	Bar, caffè, pasticceria	1,401181	10,644470	12,045651
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,951890	6,550443	7,502332
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,149883	8,695713	9,845595
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,685360	7,074478	7,759839
21	Discoteche, night club	0,666323	5,033667	5,719989